

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/1581

del 21/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1632

del 27/12/2018

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA TECNICA, FINO AL 30/06/2019, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA CYBER - RISCHI INFORMATICI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, N. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1433 del 22/12/2016, con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Marsh Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018, attribuendo, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., un Codice Identificativo Gara - CIG N. 69167098D3;

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determine al n. 1107 del 12/10/2017, veniva indetta una procedura aperta suddivisa in 5 lotti per l'affidamento di servizi assicurativi occorrenti al Comune di Reggio Emilia, per il periodo dalle ore 24 del 30/31 dicembre 2017 alle ore 24 del 31/12/2020, tra i quali il lotto n. 4) relativo alla polizza cyber-rischi informatici;

- che entro il termine stabilito dal Bando relativo alla procedura aperta di cui trattasi - le ore 13,00 del giorno 28/11/2017 – non perveniva alcuna offerta relativa al precitato lotto n. 4) polizza Cyber rischi informatici - giusto Verbale di gara Prot. 132346 del 15/12/2017;
- che pertanto, sussistendo le condizioni dell'art. 63, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Soc. Marsh Spa, a tal fine incaricata, richiedeva a n. 5 Compagnie di Assicurazione di presentare appositi preventivi-offerta per il servizio assicurativo in questione, per il periodo decorrente dalle ore 24.00 del 21/12/2017 - in considerazione del fatto che i periodi di festività risultano maggiormente oggetto di attacchi informatici - alle ore 24.00 del 31/12/2018, ottenendo preventivi dalle Compagnie AIG EUROPE e CHUBB;
- che l'offerta migliore, in termini di condizioni e di premio, risultava quella presentata dalla Compagnia Chubb European Group Limited – Sede della Rappresentanza generale per l'Italia - via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – che aveva offerto un premio complessivo di € 22.400,00 per l'intero periodo considerato;
- che pertanto con Determinazione Dirigenziale inserita R.UD. 2017/1524 del 21/12/2017, il servizio assicurativo relativo alla polizza in questione veniva affidato, alla precitata Compagnia Chubb European Group Limited – CIG N. ZD3215B358;
- che al punto 2) della predetta Determinazione Dirigenziale veniva dato atto che il servizio assicurativo relativo alla polizza cyber- rischi informatici – sarebbe stato svolto alle medesime condizioni contenute nel disciplinare della gara indetta con la citata Determinazione n. RUD 1107/2017, ad eccezione della durata del servizio stesso;

Considerato:

- che sono in corso appositi studi e analisi volti a definire le modalità, i criteri, i requisiti e i patti e condizioni, al fine di una puntuale predisposizione degli elaborati necessari per l'espletamento di una gara per l'affidamento del nuovo contratto relativo al servizio di cui trattasi;
- che si è verificata una dilatazione della tempistica nella predisposizione degli elaborati citati, determinata sia dalla mole di lavoro amministrativo a carico dell'Ufficio Assicurazioni, impegnato altresì su procedure complesse derivanti

dalla necessità di appaltare servizi mediante gare europee a procedura aperta, quali ad esempio la gestione dei sinistri passivi in SIR, l'appalto di consulenza e brokeraggio assicurativo, nonché in considerazione dei carichi di lavoro dell'U.O.C. Acquisti Appalti Contratti, impegnato a sua volta nella gestione di una molteplicità di gare – anche complesse - interessanti vari Servizi dell'Ente;

- che a tutt'oggi il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei sistemi informativi non ha ancora compilato il questionario allo stesso inviato dalla Marsh Spa, documento indispensabile per la gara di cui trattasi, contenente informazioni sulla gestione e sui controlli dei sistemi informatici in dotazione all'Ente;
- che l'individuazione del contraente al quale affidare il servizio assicurativo in questione, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii "Contratti sotto soglia", sarà effettuata mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite la pubblicazione di un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Compagnie a partecipare alla gara stessa;
- per lo svolgimento dell'intero iter procedimentale in questione, è necessario prevedere un'adeguata tempistica sia per la ricezione e valutazione delle precitate manifestazioni di interesse, sia per lo svolgimento delle fasi successive, consistenti nell'invito agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti, nella ricezione delle loro offerte, nonché una idonea tempistica per la valutazione delle offerte stesse, tenuto conto della complessità della gara e del criterio che sarà utilizzato per l'individuazione del contraente al quale affidare il servizio – offerta economicamente più vantaggiosa – e le difficoltà che lo stesso comporta;
- quanto sopra causa inevitabilmente lo slittamento dei tempi per l'espletamento della procedura di cui trattasi;

Preso atto:

- che la polizza in questione è prossima alla scadenza;
- che, in considerazione degli attacchi e crimini informatici intensificatisi negli ultimi anni - oltre 1.000 attacchi gravi nel 2015 - con costo totale per

l'economia italiana pari a 9 miliardi di euro per danni diretti e indiretti - per la maggior parte costi di recovery, ossia perdita di dati sensibili e mancati guadagni per interruzione di attività - è necessario garantire la continuità del servizio in oggetto, nonché gli interessi dell'Amministrazione e dell'utenza;

- che, in sintesi, tale polizza viene concepita espressamente per contenere i danni economici tipici che possono derivare dagli attacchi di cui trattasi, ossia danni all'Amministrazione Comunale, quali ad esempio i costi derivanti dall'interruzione dell'attività, dalla violazione della sicurezza, dalla violazione dei dati personali;
- che, rilevata l'impossibilità di addivenire in tempi rapidi all'espletamento delle procedure di gara sopra descritte, nelle more dello svolgimento delle procedure stesse volte alla scelta del nuovo contraente, al fine di trasferire il rischio legato alla sicurezza informatica sul mercato assicurativo risulta opportuno per l'Ente prorogare l'attuale servizio assicurativo relativo alla polizza cyber- rischi informatici - fino al 30/06/2019, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del citato Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- la Compagnia Chubb European Group Limited, all'uopo interpellata, ha accolto favorevolmente la richiesta di prorogare il servizio assicurativo dalla stessa svolto, fino al 30/06/2019 alle medesime condizioni economiche e tecniche approvate con la menzionata Determinazione Dirigenziale RUD 2017/1524 del 21/12/2017, così come si evince dalla comunicazione della Marsh Spa del 17/12/2018;
- la spesa derivante dalla proroga del servizio in questione per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2018 alle ore 24 del 30/06/2019 ammonta a complessivi € 11.100,00 da impegnare alla Missione 01 Programma 05 – Tit. 1 – codice del piano dei conti integrato **1.10.04.01.001** del Bilancio 2018/2020 – Esercizio 2019 – al Capitolo che nel PEG 2019 sarà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8905 del PEG 2018 denominato “Assicurazioni Incendio Furto beni mobili e immobili del Patrimonio Comunale” codice Prodotto Progetto 2019_3402, Centro di costo 0289;

Preso atto:

- che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio assicurativo in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara N. ZD3215B358;
- che, come si evince dalla FAQ n. A31 dell'ANAC "Tracciabilità dei flussi finanziari" (aggiornamento del 23/10/2018), in caso di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, non occorre procedere all'acquisizione di un nuovo Codice Identificativo di Gara;
- il precitato CIG è stato comunicato alla Società Marsh Spa per l'utilizzo dello stesso in sede di liquidazione del premio assicurativo alla Compagnia di cui trattasi, in quanto, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio e successivo rinnovo dello stesso, è stato stabilito che l'Ente deve provvedere al pagamento dei premi assicurativi e loro regolazioni per il tramite del broker (CIG N. 69167098D3);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, il servizio assicurativo relativo alla polizza cyber- rischi informatici alla Compagnia Chubb European Group Limited, per il periodo avente decorrenza dalle ore 24 del giorno 31/12/2018 alle ore 24 del giorno 30/06/2019;

Visti:

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. nn. 107, 151 e 183;
- gli artt. 3 e 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

- 1) di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga tecnica per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2018 alle ore 24 del 30/06/2019 - ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.- nelle more dell'espletamento delle procedure di gara volte all'individuazione del contraente al quale affidare il nuovo contratto relativo al servizio assicurativo concernente la polizza cyber – rischi informatici – affidato alla Compagnia Chubb European Group Limited, alle medesime condizioni economiche e tecniche approvate con la menzionata Determinazione Dirigenziale RUD 2017/1524 del 21/12/2017 (CIG N. ZD3215B358), comportante una spesa complessiva pari a € 11.100,00;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 11.100,00 relativa alla proroga tecnica di cui al precedente punto 1) alla Missione 01 Programma 05 – Tit. 1 – codice del piano dei conti integrato **1.10.04.01.001** del Bilancio 2018/2020 – Esercizio 2019 – al Capitolo che nel PEG 2019 sarà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8905 del PEG 2018 denominato “Assicurazioni Incendio Furto beni mobili e immobili del Patrimonio Comunale” codice Prodotto Progetto 2019_3402, Centro di costo 0289;
- 3) di dare atto:
 - che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio assicurativo in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara N. ZD3215B358;
 - che, come si evince dalla FAQ n. A31 dell'ANAC “Tracciabilità dei flussi finanziari” (aggiornamento del 23/10/2018), in caso di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, non occorre procedere all'acquisizione di un nuovo Codice Identificativo di Gara;
 - il precitato CIG è stato comunicato alla Società Marsh Spa per l'utilizzo dello

stesso in sede di liquidazione del premio assicurativo alla Compagnia di cui trattasi, in quanto, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio e successivo rinnovo dello stesso, è stato stabilito che l'Ente deve provvedere al pagamento dei premi assicurativi e loro regolazioni per il tramite del broker (CIG N. 69167098D3).

Si dispone l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.